

CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Lettera Circolare per l'applicazione delle tre "Facoltà speciali" concesse il 30 gennaio 2009 dal Sommo Pontefice, 17 marzo 2010.\*

Dal Vaticano, 17 marzo 2010

Prot. N. 20100823

A tutti gli Em.mi / Ecc.mi / Rev.mi Ordinari

Loro Sedi

**F**ACENDO seguito alla Lettera circolare N. 20090556, del 18 aprile 2009, inerente le *Facoltà speciali* concesse a questo Dicastero dal Sommo Pontefice il 30 gennaio 2009, mi reco a premura di trasmettere in allegato le *linee procedurali* per la trattazione dei casi in oggetto, unitamente all'*elenco dei documenti* necessari al *completamento dell'istruttoria* nella fase locale, adottati in pari data da questa Congregazione.

La retta comprensione delle *indicazioni procedurali* richiede anzitutto di *rimarcare* l'indispensabile *requisito previo* alla richiesta di applicazione delle *Facoltà speciali* da parte degli Ordinari\*\* , ossia *l'impossibilità o l'estrema difficoltà di seguire la via ordinaria*, graziosa o giudiziaria penale. Dall'istruttoria compiuta nella fase locale del procedimento dovrà infatti *risultare*:

I. - la comprovata *impossibilità oggettiva o soggettiva* che il chierico interessato richieda la dispensa dagli obblighi dello stato clericale;

II. - la documentata sintesi dell'esito di tutti i tentativi pastorali e dei provvedimenti canonici adottati dall'Ordinario per dissuadere il reo e farlo recedere dalla contumacia;

III. - l'esposizione delle gravi difficoltà che si oppongono nel caso concreto alla celebrazione di un processo penale giudiziale canonico *in loco* (can. 1342, § 2; 1425, § 1, 2°, CIC).

Risulta inoltre doveroso richiamare l'attenzione di ogni Ordinario sul fatto che l'applicazione delle *Facoltà speciali non è automatica*, ma segue solo in taluni e ben circostanziati casi, a prudente giudizio della Sede Apostolica. In altri termini la fase locale della procedura si chiuderà *sempre con la richiesta* dell'Ordinario, soggetta all'approvazione *discrezionale* della Sede Apostolica, di applicare le *Facoltà speciali* nel caso concreto.

\* Vedi alla fine del documento il commento di F. PAPPADIA, *Ambito e procedimento di applicazione delle Facoltà speciali della Congregazione per il Clero*.

\*\* I Superiori degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, che non sono Ordinari ai sensi del can. 134, §1 CIC, devono fare riferimento al competente Ordinario del luogo.

In spirito di unità d'intenti e di collaborazione ecclesiale, avendo innanzi la dignità del Sacerdozio, il vero bene dei sacerdoti e di tutta la Chiesa, profitto della circostanza per confermarmi con sensi di distinto ossequio

dell'Eminenza/Eccellenza/Paternità Vostra

dev.mo nel Signore

Claudio Card. Hummes, Prefetto

✠ Mauro Piacenza, Arcivescovo tit. di Vittoriana, Segretario

ALLEGATO N. 1:

APPLICAZIONE DELLA I E DELLA II FACOLTÀ SPECIALE

Prima Facoltà speciale

«*Facoltà speciale di trattare e presentare al Santo Padre, per l'approvazione in forma specifica e decisione, i casi di dimissione dallo stato clericale "in poenam", con relativa dispensa dagli obblighi decorrenti dall'ordinazione, compreso il celibato, di chierici che abbiano attentato al matrimonio anche solo civilmente e che ammoniti non si ravvedano e continuino nella vita irregolare e scandalosa (cfr. can. 1394, §1); e di chierici colpevoli di gravi peccati esterni contro il 6° Comandamento (cfr. can. 1395, §§1-2).*».

Seconda Facoltà speciale

«*Facoltà speciale di intervenire ai sensi del can. 1399 CIC, o agendo direttamente nei casi o confermando le decisioni degli Ordinari, qualora i competenti Ordinari lo chiedessero, per la speciale gravità della violazione delle leggi, e per la necessità e l'urgenza di evitare un oggettivo scandalo, unitamente alla deroga ai prescritti dei canoni 1317, 1319, 1342, § 2, e 1349 CIC, rispetto all'applicazione di pene perpetue, da applicare ai diaconi per cause gravi e ai presbiteri per cause gravissime, sempre portando i relativi casi direttamente al Sommo Pontefice per l'approvazione in forma specifica e decisione.*».

Procedimento ex can. 1720 CIC

[Linee procedurali per l'applicazione  
della prima e della seconda Facoltà speciale]

Per quanto concerne l'esecuzione del procedimento amministrativo (cfr. cann. 35-58, 1342, 1720 CIC), che in questo caso può essere svolto solo da sacerdoti (cfr. can. 483 §2 CIC), si dovrà provvedere a:

1° Notificare all'imputato le accuse mosse a suo carico e le prove relative, dandogli la facoltà di produrre le sue difese, tranne che egli, legittimamente citato, abbia trascurato di presentarsi. Il chierico interessato deve essere avvertito della possibilità di nominare un Patrono di fiducia.

2° Esaminare attentamente, con l'assistenza di due assessori (cfr. cann. 1424 e 1720 n.2 CIC), tutte le prove, gli elementi raccolti e le difese dell'imputato.

3° Emanare la *Petitio*, a norma dei cann. 1342-1350 CIC, se sul delitto commesso non ci siano dubbi e l'azione criminale non sia estinta ai sensi dei cann. 1313 e 1362-1363 CIC. Il decreto, emesso a norma dei cann. 35-58 CIC, dovrà essere debitamente motivato, esponendo in esso, sia pure in forma sommaria, le ragioni in diritto e in fatto su cui si fonda la *Petitio*.

Inoltre:

4° L'Ordinario competente trasmetterà alla Sede Apostolica tutti gli atti unitamente al suo voto e alla *Petitio*, di cui al n.3°.

5° Se, a giudizio della Sede Apostolica, si richiede un supplemento d'istruttoria, ciò sarà segnalato all'Ordinario competente indicando la materia circa la quale l'istruzione deve essere completata.

6° Il Decreto di dimissione dallo stato clericale, con relativa dispensa dagli obblighi decorrenti dalla sacra Ordinazione, compreso il celibato, sarà trasmesso dalla Sede Apostolica all'Ordinario competente, che provvederà a notificarlo all'interessato.

#### Documenti richiesti per l'istruttoria di un procedimento per la prima e seconda Facoltà speciale

1. *Curriculum vitae* e Attestato di ordinazione del chierico.
2. Copia degli Scrutini previi alle sacre Ordinazioni ed altra documentazione relativa al periodo formativo del Chierico.
3. Relazione sull'impossibilità o l'estrema difficoltà di seguire la via ordinaria, graziosa o giudiziaria penale, corredata dalla documentazione comprovante tutti i provvedimenti previsti dal Codice (cfr. cann. 1339; 1340; 1347 §1; 1331-1333, CIC) ed i tentativi pastorali esperiti da parte dell'Ordinario per dissuadere il chierico contumace.
4. Decreto dell'Ordinario per l'apertura del procedimento ex can. 1720, CIC, contenente i seguenti elementi: riferimento alla conclusione dell'*investigatio praevia* (cfr. cann. 1717-1719, CIC); formulazione dei capitoli di accusa; nomina dei due Assessori ex can. 1720, n. 2 CIC; nomina dell'Istruttore; nomina del Notaio.
5. Documenti istruttori:
  - a) Interrogatorio del Chierico (cfr. can. 1728, §2 CIC);
  - b) (insieme o in alternativa) dichiarazione autentica del chierico stesso circa la conoscenza delle contestazioni e delle prove a suo carico, nonché la volontà di persistere nella condotta illecita, senza accedere alla richiesta di dispensa graziosa dagli obblighi decorrenti dalla Sacra Ordinazione, compreso il celibato (cfr. can. 1728, §2 CIC);

c) In caso di mancanza dei documenti sub a) e b), documentazione di prova dell'irreperibilità del chierico o del suo rifiuto di ricevere la citazione a comparire ovvero di rilasciare la dichiarazione sub b) (cfr. cann. 1509-1511, CIC);

d) L'interrogatorio o le deposizioni dei testimoni, dei denunciati e delle persone offese, corredate di copia di atto di legittima citazione a comparire, regolarmente notificato.

e) Eventuali documenti e perizie.

6. Atto di Conclusione dell'istruttoria.

7. Voto personale dell'Istruttore relativo allo svolgimento dell'Istruttoria e suo Documento di trasmissione di tutti gli atti del procedimento all'Ordinario competente.

8. Decreto dell'Ordinario con cui si dispone la *sessione per la valutazione delle prove* (cfr. can. 1720, n. 2 CIC), con citazione degli Assessori.

9. Verbale della sessione per la valutazione delle prove, sottoscritto dall'Ordinario e dagli assessori, con l'annotazione della valutazione di ciascun addetto e dei pareri dei singoli Assessori.

10. Voto personale dell'Ordinario che ha provveduto a far istruire la Causa, relativo allo svolgimento della sessione per la valutazione delle prove e contenente la descrizione della fattispecie e delle argomentazioni in diritto e in fatto relative ad ogni singolo capo di accusa.

11. *Petitio* dell'Ordinario di incardinazione del chierico con cui si chiede alla Sede Apostolica l'applicazione nel caso di specie della *I o della II Facoltà speciale*, e si dispone contestualmente la trasmissione degli atti alla Congregazione per il Clero.

Nota Bene: Gli atti, raccolti ed ordinatamente rilegati, impaginati e numerati ed elencati in indice, dovranno essere tutti autenticati dall'Attuario e spediti in triplice copia alla Congregazione per il Clero e non contenere eventuali illeggibili manoscritti, i quali, se ritenuti di qualche importanza, dovranno esse trascritti in dattilografia. Dicasi altrettanto per le fotocopie illeggibili.

#### ALLEGATO N. 2:

#### APPLICAZIONE DELLA III FACOLTÀ SPECIALE

#### Terza Facoltà speciale

«*Richiesta di un rescritto con cui si dichiara la perdita dello stato clericale, con relativa dispensa dagli obblighi sacerdotali, compreso il celibato, del chierico che ha abbandonato volontariamente ed illecitamente il ministero per un periodo superiore ai 5 anni consecutivi*».

Norme procedurali  
[per l'applicazione della terza Facoltà speciale]

*Art. 1.* L'Ordinario di incardinazione può chiedere alla Sede Apostolica un rescritto con cui si dichiara la perdita dello stato clericale, con relativa dispensa dagli obblighi sacerdotali, compreso il celibato, del chierico che ha abbandonato il ministero per un periodo superiore ai 5 anni consecutivi e che, dopo attenta verifica, per quanto possibile, persiste in tale assenza volontaria ed illecita dal ministero.

*Art. 2. § 1.* Competente è l'Ordinario di incardinazione del chierico.

§ 2. L'Ordinario competente può affidare l'istruttoria di questa procedura o stabilmente o caso per caso ad un sacerdote idoneo della propria o di altra Diocesi.

§ 3. In questa procedura deve sempre intervenire il Promotore di giustizia, per la doverosa tutela del bene pubblico.

*Art. 3.* La dichiarazione di cui all'art.1 può essere effettuata solo dopo che l'Ordinario competente, condotte le opportune indagini, sulla base dell'eventuale dichiarazione del chierico stesso, o della deposizione di testimoni o per fama oppure da indizi, abbia raggiunto la certezza morale dell'abbandono irreversibile del chierico.

*Art. 4.* La notificazione di qualunque atto deve essere fatta tramite i servizi postali o in altro modo sicuro.

*Art. 5.* L'istruttore, terminata l'istruttoria, trasmetta tutti gli atti all'Ordinario competente con appropriata relazione; questi esprima il suo voto secondo verità.

*Art. 6.* L'Ordinario competente trasmetta alla Sede Apostolica tutti gli atti unitamente al suo voto ed alle osservazioni del Promotore di Giustizia.

*Art. 7.* Se, a giudizio della Sede Apostolica, si richiede un supplemento d'istruttoria, ciò sarà segnalato all'Ordinario competente indicando la materia circa la quale l'istruzione deve essere completata.

*Art. 8.* Il rescritto della perdita dello stato clericale, con relativa dispensa dagli obblighi decorrenti dalla sacra Ordinazione, compreso il celibato, è trasmesso dalla Sede Apostolica all'Ordinario competente, che provvederà a renderlo noto.

Documenti richiesti per l'istruttoria  
di un procedimento per la terza Facoltà Speciale

1. *Curriculum vitae* e Attestato di ordinazione del chierico.
2. Copia degli Scrutini previsti alle sacre Ordinanze ed altra documentazione relativa al periodo formativo del Chierico.
3. Relazione sull'impossibilità o l'estrema difficoltà di seguire la via ordi-

naria, graziosa o giudiziaria penale, corredata dalla documentazione comprovante tutti i provvedimenti previsti dal Codice (cfr. cann. 1339; 1340; 1347 §1; 1331-1333, CIC) ed i tentativi pastorali esperiti da parte dell'Ordinario per dissuadere il chierico dall'assenza volontaria ed illecita dal ministero.

4. Decreto di nomina dell'Istruttore e dell'Attuario (cfr. art. 2, §2).

5. Decreto di nomina del Promotore di giustizia, o atto di citazione del Promotore di Giustizia stabilmente costituito presso il tribunale dell'Ordinario (cfr. cann. 1430 e 1436, § 2, CIC; art. 2, §3).

6. Documenti istruttori (cfr. art. 3):

a) Interrogatorio del Chierico (cfr. art. 3);

b) (insieme o in alternativa) dichiarazione autentica del chierico stesso circa la conoscenza delle contestazioni e delle prove a suo carico, nonché la volontà di persistere nell'assenza volontaria ed illecita dal ministero da più di cinque anni, senza accedere alla richiesta di dispensa graziosa dagli obblighi decorrenti dalla Sacra Ordinazione, compreso il celibato (cfr. art. 3);

c) In caso di mancanza dei documenti sub a) e b), documentazione di prova dell'irreperibilità del chierico o del suo rifiuto di ricevere la citazione a comparire ovvero di rilasciare la dichiarazione sub b) (cfr. cann. 1509-1511, CIC; art. 3);

d) L'interrogatorio o le deposizioni dei testimoni, corredate di copia di atto di legittima citazione a comparire, regolarmente notificato.

e) Eventuali documenti e perizie.

7. Documenti dai quali risulti che la notificazione di qualunque atto sia stata fatta tramite i servizi postali o in altro modo sicuro (cfr. art. 4).

8. Atto di Conclusione dell'istruttoria.

9. Voto personale dell'Istruttore relativo allo svolgimento dell'Istruttoria (art. 5) e suo Documento di trasmissione di tutti gli atti del procedimento all'Ordinario competente.

10. Voto del Promotore di giustizia (cfr. art. 6).

11. Voto personale dell'Ordinario (cfr. art. 6) che ha provveduto a far istruire la Causa, relativo alla valutazione delle prove e contenente la descrizione della fattispecie e delle argomentazioni in diritto e in fatto relative ad ogni singolo capo di accusa.

12. *Petitio* dell'Ordinario di incardinazione del chierico con cui chiede alla Sede Apostolica l'applicazione nel caso di specie della *III Facoltà speciale* (cfr. art. 1) e si dispone contestualmente la trasmissione degli atti alla Congregazione per il Clero (cfr. art. 6).

Nota Bene:

A) Il chierico interessato deve essere avvertito della possibilità di nominare un Patrono di fiducia e tutti coloro che prenderanno parte al procedimento dovranno essere sacerdoti.

B) Gli atti, raccolti ed ordinatamente rilegati, impaginati e numerati ed

elencati in indice, dovranno essere tutti autenticati dall'Attuario e spediti in triplice copia alla Congregazione per il Clero e non contenere eventuali illeggibili manoscritti, i quali, se ritenuti di qualche importanza, dovranno esse trascritti in dattilografia. Dicasi altrettanto per le fotocopie illeggibili.

AMBITO E PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE  
DELLE FACOLTÀ SPECIALI DELLA CONGREGAZIONE PER IL CLERO

1. *Profilo generale delle Facoltà Speciali.*  
*Premessa teologico-giuridica e storica*

CON la Lettera circolare del 18 aprile 2009,<sup>1</sup> la Congregazione per il Clero rendeva nota a tutti gli Ordinari Diocesani la concessione al Dicastero, da parte del Romano Pontefice, di *Facoltà speciali* dirette ad agevolare l'intervento dell'Autorità Ecclesiastica per il ristabilimento dell'ordine giuridico-canonico in "situazioni di grave indisciplina da parte del clero, nelle quali ogni tentativo di risolvere i problemi con i mezzi pastorali e con quelli canonici già previsti nel Codice di Diritto Canonico non si dimostra sufficiente ed idoneo a riparare lo scandalo, ristabilire la giustizia e fare emendare il reo".

Nel presentare lo scopo e l'ambito di applicazione delle *Facoltà speciali* la Circolare citata richiama, quale antecedente logico-giuridico, la realtà teologica del *sacramento dell'Ordine*, vera e propria *causa genetica* dell'insieme dei diritti e dei doveri che, organizzati attorno al nerbo della *sacra potestas* e dell'obbligo di *continenza perfetta* per il Regno dei cieli, costituiscono l'istituto giuridico dello *status clericalis*. Si tratta, in sintesi, della *dimensione ontologica del sacerdozio ministeriale* quale speciale configurazione al Cristo e origine della partecipazione del sacerdote alla potestà salvifica del Divin Redentore, ossia della sua destinazione a "pascere il popolo di Dio *in persona Christi Capitis*" (cfr. cc. 1008, 1009, CIC).<sup>2</sup> L'indelebile e speciale carattere di consacrazione del sacerdote a Gesù Cristo, "Capo e Sposo della Chiesa", genera, quale concreta manifestazione morale e giuridica dell'interiore sigillo sacramentale, quell'obbligo di "continenza perfetta per il regno dei cieli" da cui la *disciplina del sacro celibato* trae vita e vigore (cfr. can. 277, § 1, CIC), fino a costituire uno degli elementi essenziali caratterizzanti quell'*apostolica vivendi forma*, tramandata dalla Chiesa fin dalle sue origini apostoliche, ed a cui ogni

<sup>1</sup> In *Regno Documenti* 13 (2009), 392-396. Cfr. Damián G. ASTIGUETA, *Facoltà concesse alla Congregazione per il Clero*, in *Periodica* 99 (2010), 1-33; Federico R. AZNAR GIL, *La expulsión del estado clerical por procedimiento administrativo*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 67 (2010), 255-294.

<sup>2</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Allocuzione ai partecipanti alla Plenaria della Congregazione per il Clero*, 16 marzo 2009, in CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *L'identità missionaria del presbitero nella Chiesa*, Lettera circolare, LEV, Roma 2011, 5-6.

presbitero è chiamato a prestare “un’adesione cordiale e totale”.<sup>3</sup> Alla luce di tali premesse fondanti ben si comprende l’importanza, per il bene della Chiesa e la salvezza delle anime, del dovere dei Vescovi, successori degli Apostoli e costituiti Pastori nella Chiesa, di vigilare sempre perché i presbiteri, loro collaboratori, siano fedeli nell’espletamento dei propri doveri ministeriali (cfr. cc. 384 e 392, CIC) e, nei casi di ipotetica violazione dell’ordine giuridico-canonico, di accertare il fondamento di eventuali *notitiae criminis* (cfr. cc. 1717-1719, CIC), procedendo, laddove ciò risultasse necessario, a perseguire le condotte illecite ed i delitti dei chierici nelle forme del procedimento penale, amministrativo (cfr. can. 1720, CIC) o giudiziario (cfr. can. 1721 e ss., CIC), secondo le norme previste dal vigente Codice di Diritto Canonico (cfr. cc. 1341-1342 e ss., CIC).

Precisato il quadro di riferimento teologico e normativo della questione, sotto un profilo storico si rileva come *la prassi*, negli ultimi decenni, abbia frequentemente messo in luce situazioni alquanto diffuse, seppur contenute sotto il profilo numerico e percentuale, di grave allontanamento di alcuni chierici dagli obblighi del proprio *status vitae*, e tali da pregiudicare, con il grave scandalo dei fedeli che ne deriva, l’onore e la credibilità dell’Ordine clericale e, in ultima analisi, lo stesso perseguimento dei fini della Chiesa.<sup>4</sup> In tali circostanze, l’intervento di ripristino dell’ordine giuridico-canonico da parte degli Ordinari si è talora dimostrato *nei fatti* estremamente difficoltoso, mentre i mezzi *ordinari* previsti dal Codice di Diritto Canonico per la tutela della disciplina ecclesiastica si sono rivelati, in alcuni casi, di non facile applicazione.

È così progressivamente emersa la necessità di consentire il ricorso ad una “intervento sussidiario della Santa Sede”, che, in casi particolari, offrisse agli Ordinari in difficoltà la possibilità di ottenere provvedimenti giuridici provenienti dalla Suprema Autorità, *certi, definitivi ed atti a ristabilire l’ordine giuridico* ripetutamente violato, per il bene della Chiesa e la salvezza delle anime.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Cfr. *Ibidem*. Per la storia della disciplina del celibato ecclesiastico, cfr. Alfons Maria STICKLER, *Il celibato ecclesiastico. La sua storia e i suoi fondamenti teologici*, in *Ius Ecclesiae* 5 (1993), 3-59, pubblicato poi da LEV, Città del Vaticano 1994, e riedito ultimamente da Chirico, Napoli 2010; Stefan HEID, *Il celibato ecclesiastico: profili storico-dottrinali*, in *Sacrum Ministerium* 1-2 (2010), 150-168.

<sup>4</sup> Cfr. *Intervista alla Radio Vaticana concessa il 5 giugno 2009 da S.E.R. Mons. Mauro Piacenza, Segretario della Congregazione per il Clero*, [www.radiovaticana.org](http://www.radiovaticana.org), 3. A scopo di concreta esemplificazione di quanto detto, si pensi ai casi di condotta “patologica”, rispetto ai doveri del sacro ministero, da parte di alcuni chierici, tristemente noti perché portati sulla ribalta mediatica dalle più recenti cronache; oppure all’abbandono del sacro ministero, in Europa ed America, da parte di un numero consistente di sacerdoti, soprattutto durante gli scorsi anni settanta ed ottanta, sulla scorta della convinzione, rivelatasi poi del tutto infondata, dell’imminente “superamento” della disciplina del celibato sacerdotale.

<sup>5</sup> Cfr. *Intervista alla Radio Vaticana di Mons. Piacenza*, 5 giugno 2009, cit., 1. Per una disamina del principio di sussidiarietà nell’ordinamento canonico vigente, cfr. Carlo CARDIA, *La*

## 2. Ambito di applicazione e finalità

I tre casi di intervento contemplati dalle Facoltà Speciali concesse dal Romano Pontefice alla Congregazione per il Clero, relativi sempre a *condotte poste in essere da chierici*, sono quindi i seguenti:

a) delitto di *attentato matrimonio civile* (can. 1394, CIC), o di altro *grave peccato esterno contro il sesto precetto del Decalogo* (can. 1395, § 1 e 2, CIC); b) *altra grave violazione della legge divina o canonica* che, per la *speciale gravità* e la *necessità e l'urgenza* di “evitare un oggettivo scandalo”, richiede la *punizione del reo* (cfr. can. 1399, CIC); c) *abbandono illecito e volontario del sacro ministero* per un periodo continuato *superiore ai cinque anni*.

In tutti questi casi si prevede l'espletamento di un *procedimento di carattere amministrativo*, finalizzato alla *dimissione dalla stato clericale* o all'irrogazione di *altra pena espiatoria perpetua*, ovvero alla *perdita dello stato clericale* da parte del chierico contumace che venga a trovarsi in una delle tre gravi situazioni previste, unitamente alla contestuale concessione in suo favore della *dispensa* dall'obbligo del sacro celibato.

## 3. L'adozione delle “linee procedurali” e dell’“elenco dei documenti istruttori” per la trattazione dei casi

La Congregazione per il Clero, oltre che rendere nota la concessione delle *Facoltà speciali* come sinteticamente descritto, ha adottato, con una seconda Lettera Circolare, indirizzata a tutti gli Ordinari e recante la data del 17 marzo 2010 – pubblicata nel presente numero di *Ius Ecclesiae*<sup>6</sup> –, alcune “*linee procedurali*” per la trattazione concreta dei casi, insieme ad un “*elenco dei documenti*”, necessari al *completamento dell'istruttoria* nella fase locale delle tre Facoltà.<sup>7</sup>

L'adozione di tali indicazioni e requisiti istruttori, di carattere essenzialmente *pratico-amministrativo*, è chiaramente finalizzata allo scopo di *agevolare concretamente* il compito degli Ordinari, prevenendo e chiarificando eventuali

*rilevanza costituzionale del principio di sussidiarietà nella Chiesa*, in Javier CANOSA (cur.), *Principi Per La Revisione Del Codice Di Diritto Canonico: la ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Giuffrè, Milano 2000, 233-266. Per una ricostruzione comparativa del percorso che ha portato, nel 2001, all'approvazione del m. p. *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, per la promulgazione delle *Norme circa i delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, successivamente emendate il 21 maggio 2010 dal Sommo Pontefice Benedetto XVI, per molti versi paradigmatico delle esigenze pratiche che hanno condotto alla concessione delle Facoltà Speciali della Congregazione per il Clero da parte del regnante Pontefice, cfr. Juan Ignacio ARRIETA, *Il cardinale Ratzinger e la revisione del sistema penale canonico in tre lettere inedite del 1988*, in *L'Osservatore Romano*, 1 dicembre 2010.

<sup>6</sup> Cfr. Federico R. AZNAR GIL, *Comentario*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 67 (2010), 923-933.

<sup>7</sup> La terza Facoltà speciale è regolata da *norme procedurali* in otto articoli approvati dal Romano Pontefice: cfr. oltre, § 9.

difficoltà interpretative ed applicative della *normativa canonica vigente*, da cui le “*linee procedurali*”, evidentemente, non si discostano, e quindi di garantire la necessaria *legittimità ed uniformità* dei procedimenti di applicazione delle Facoltà speciali secondo il *principio di legalità dell’azione amministrativa* e la necessaria tutela del *diritto di difesa*, affinché essi siano effettivamente rispondenti alla finalità ultima della *salus animarum*.<sup>8</sup>

#### 4. *Caratteristiche generali del procedimento di applicazione delle Facoltà speciali*

Prima di passare all’esame delle singole Facoltà speciali, risulta conveniente delineare alcune *caratteristiche comuni del procedimento* per l’applicazione di tutte le tre Facoltà.

Coerentemente con quanto sopra rilevato, bisognerà preventivamente notare come il procedimento di applicazione delle Facoltà speciali sia disciplinato dai canoni relativi al *procedimento amministrativo* in generale (cfr. cc. 35-58, CIC), mentre l’applicazione della *prima* e della *seconda* Facoltà, in ragione della loro chiara qualificazione penale (v. oltre, § 6), sarà inoltre regolata dai canoni inerenti il *procedimento penale amministrativo* (cfr. cc. 1342 e ss.; 1720, CIC).<sup>9</sup>

L’iniziativa del procedimento, di norma, spetta sempre *all’Ordinario d’incardinazione* del chierico, salva l’ipotesi in cui sia l’Ordinario *del luogo* ove dimora il chierico indisciplinato a dare impulso al procedimento e, quindi, a sottoporre gli atti compiuti all’Ordinario d’incardinazione del reo *per l’approvazione*. Nei casi della *prima* e della *seconda* Facoltà, il procedimento potrà poi essere iniziato *autonomamente* dalla stessa Congregazione per il Clero.

Lo svolgimento del procedimento è *caratterizzato* dalla *previsione di due fasi o istanze successive*, rispondenti ai criteri di *razionalità* e di *sussidiarietà* dell’azione amministrativa, e finalizzate a garantire la *verità* e la *giustizia* del procedimento stesso.

La prima è definita “*fase locale*”, in quanto si svolge presso la circoscrizione ecclesiastica d’incardinazione del chierico contumace, ovvero del luogo dove egli dimora; la seconda è definita “*fase apostolica*”, in quanto si svolge davanti alla Sede Apostolica. Anche nei casi in cui la Congregazione per il Clero decidesse di dare *autonomamente* impulso al procedimento, esso si svolgerà, di norma, nella duplice istanza locale ed apostolica.

<sup>8</sup> Cfr. *Intervista alla Radio Vaticana di Mons. Piacenza*, 5 giugno 2009, cit., 1, in cui si dice a proposito del procedimento: «Non è una semplificazione delle procedure o una procedura semplificata, ma è uno strumento giuridico in continuità e coerenza con il diritto canonico vigente».

<sup>9</sup> Cfr. *Intervista alla Radio Vaticana di Mons. Piacenza*, 5 giugno 2009, cit., 2: «ogni eventuale caso dovrà essere istruito per mezzo di un legittimo procedimento amministrativo».

Il passaggio dalla fase locale alla fase apostolica è caratterizzato dalla necessità di alcuni requisiti *previi*. La Lettera Circolare del 17 marzo 2010, infatti, subordina l'accettazione del procedimento in fase apostolica al *previo concorso* di alcuni requisiti oggettivi, richiesti al fine di accertare nel caso concreto "l'impossibilità o l'estrema difficoltà di seguire la via ordinaria, graziosa o giudiziaria penale" prevista dal Codice di Diritto Canonico, e, quindi, di garantire l'effettiva sussidiarietà dell'intervento della Santa Sede.

Prima di adire la Sede Apostolica, pertanto, l'Ordinario dovrà assicurarsi che dall'istruttoria compiuta in fase locale emergano i seguenti requisiti:

a) la comprovata impossibilità che il chierico indisciplinato richieda la *dispensa dal celibato e dagli altri obblighi decorrenti dalla sacra ordinazione*: tale impossibilità dovrà essere provata documentalmente e potrà dipendere o dalla volontà soggettiva del chierico o da una causa oggettiva, come ad es. la sua prolungata e ingiustificata assenza di fatto dal ministero;

b) l'inefficacia dei tentativi pastorali (es. periodi di riflessione e di preghiera, direzione spirituale, colloqui con l'Ordinario, ecc.) e dei provvedimenti canonici (rimedi penali e pene medicinali: cfr. cc. 1339; 1340; 1347, § 1; 1331-1333, CIC) posti in essere dall'Ordinario per far recedere il reo dalla contumacia;

c) la sussistenza di gravi e documentate difficoltà per la celebrazione di un processo penale giudiziale presso la circoscrizione ecclesiastica di appartenenza del chierico contumace. Tale requisito, evidentemente, riveste peculiare importanza soprattutto nei casi di applicazione della *prima* Facoltà, nei quali la dimissione dallo stato clericale potrebbe essere irrogata all'esito di un regolare processo penale giudiziario a carico del chierico responsabile dei delitti di cui ai cc. 1394 e 1395, § 1 e 2, CIC. Nel caso di applicazione della *seconda* o della *terza* Facoltà, invece, le condotte illecite previste non sono espressamente sanzionate dai canoni con la dimissione dallo stato clericale o con altra pena perpetua. Pertanto, in queste due ultime ipotesi, la "difficoltà" della celebrazione di un processo penale giudiziario *risulta obiettivamente* dal fatto che, *qualora il caso richiedesse l'adozione di tali sanzioni*, tramite la via ordinaria non si potrebbe conseguire la dimissione o la perdita dello stato clericale da parte del reo contumace, ovvero la sua punizione con pena perpetua.

Il rapporto fra le due fasi del procedimento è inoltre caratterizzato dalla *discrezionalità* dell'accettazione del procedimento in fase apostolica. Tale accettazione, infatti, ferma restando la necessità oggettiva dei requisiti *previi* sopra descritti, sarà deliberata *caso per caso* "a prudente giudizio della Sede Apostolica". In altri termini – stando al tenore della Lettera Circolare del 17 marzo 2010 –, se l'Ordinario intende dar corso all'applicazione del procedimento, "la fase locale della procedura si chiuderà *sempre* con la richiesta ..., soggetta all'approvazione *discrezionale* della Sede Apostolica, di applicare le *Facoltà speciali* nel caso concreto". Il procedimento risulta così condizionato ad un

giudizio discrezionale amministrativo della Sede Apostolica, diretto ad accertare in concreto l'opportunità di darvi corso, o meno.<sup>10</sup>

Lo scopo assegnato alla fase locale del procedimento è quello dell'accertamento dei fatti contestati e dell'eventuale responsabilità del reo-contumace, nonché, nei casi penali, della sua punibilità e della non prescrizione del delitto.

L'assegnazione di tale accertamento alla fase locale, conforme al principio di sussidiarietà, sarà quindi riconducibile alla duplice esigenza di agevolare la possibilità che il reo intervenga nel procedimento ed eserciti il proprio diritto di difesa, nonché di garantire che l'istruttoria sia compiuta nel luogo dove furono commesse, o sono eventualmente in atto, le condotte contestate, assicurando in tal modo la genuinità delle prove raccolte.<sup>11</sup>

Lo scopo assegnato alla fase apostolica del procedimento è invece quello del riesame degli atti e del procedimento compiuti in "prima istanza", ossia di controllare ed eventualmente ripristinare il regolare svolgimento della procedura, consentendo comunque al chierico, che si ritenga ingiustamente pregiudicato dalla decisione del proprio Ordinario, di proporre alla Superiore Autorità le proprie lamentele e difese, nonché eventualmente di presentare nuove prove e documenti, anche qualora non sia intervenuto nella prima fase.<sup>12</sup>

Competente nella fase locale del procedimento è l'Ordinario d'incardinazione del chierico indisciplinato. Tuttavia, come accennato sopra, gli atti del procedimento nella fase locale potranno essere compiuti anche dall'Ordinario del luogo in cui dimora il chierico contumace, qualora sia diverso da quello della circoscrizione ecclesiastica d'incardinazione, e sempre a condizione che essi siano fatti propri dall'Ordinario d'incardinazione tramite la formulazione dell'atto conclusivo dell'istanza ("Petitio").

Competente alla trattazione del procedimento nella fase apostolica è la Congregazione per il Clero, che procederà all'accettazione della Petitio formulata dall'Ordinario d'incardinazione del chierico indisciplinato, ovvero all'adozione di uno degli altri provvedimenti previsti (v. oltre, §§ 7, 10). Nei casi particolari di richiesta di applicazione delle Facoltà speciali da parte degli Ordinari religiosi o delle Società di vita apostolica, sarà necessaria, quale presupposto per l'esercizio della competenza della Congregazione per il Clero, la preventiva dimissione dall'Istituto o dalla Società del chierico interessato, nonché l'intervento del Procuratore generale dello stesso Istituto o Società per la trasmissione degli atti al suddetto Dicastero.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Cfr. *Intervista alla Radio Vaticana di Mons. Piacenza*, 5 giugno 2009, cit., 2: «Nulla di automatico: non c'è automatismo nei tempi e tutto è vagliato caso per caso e sempre per situazioni gravi».

<sup>11</sup> Cfr. *Intervista alla Radio Vaticana di Mons. Piacenza*, 5 giugno 2009, cit., 2.

<sup>12</sup> *Ibidem*.

<sup>13</sup> In base alla prassi della Curia Romana, l'appartenente ad un Istituto di vita consacrata o ad una Società di vita apostolica, anche dopo la dimissione dall'Istituto o dalla Società, rima-

L'esito del procedimento in "prima istanza" prevede una doppia possibilità. Quella, più favorevole al reo, dell'*archiviazione*, se i fatti contestati risulteranno infondati; ovvero del *proscioglimento*, se risulteranno a lui non imputabili, oppure ancora, nei casi penali, se egli risulterà non punibile, o il delitto prescritto. Quella, meno favorevole, della *Petitio* alla Sede Apostolica da parte dell'Ordinario competente, finalizzata ad ottenere l'accettazione del procedimento ed il suo ulteriore compimento in fase apostolica.

L'esito del procedimento in fase apostolica potrà analogamente consistere nell'*archiviazione* o nel *proscioglimento* del reo; oppure, se anche in seconda istanza gerarchica i fatti contestati risulteranno fondati e imputabili al reo, e, nei casi penali, egli risulterà punibile e il delitto non prescritto, nella sua punizione mediante una *pena espiatoria perpetua*, ovvero nella *dimissione* o nella *perdita dello stato clericale*, insieme alla *dispensa dall'obbligo del celibato* in suo favore.

### 5. La prima e la seconda Facoltà speciale

Le ipotesi di applicazione della *prima* Facoltà speciale riguardano il delitto di *attentato matrimonio civile da parte di un chierico*, previsto dal can. 1394, CIC, ovvero di altro *grave peccato esterno contro il sesto precetto del Decalogo commesso da un chierico*, di cui al can. 1395, § 1 e 2, CIC.

L'applicazione della *seconda* Facoltà speciale, riconducibile alla previsione del can. 1399, CIC, riguarda invece i casi di *altra violazione della legge divina o canonica*, non penale, *da parte di un chierico*, che per la *speciale gravità* e la *necessità e l'urgenza* di "evitare un oggettivo scandalo", richiede la *punizione del reo*.

In tali ipotesi il procedimento di applicazione delle Facoltà speciali prevede la possibilità d'irrogazione *in via amministrativa* della pena della *dimissione dallo stato clericale* ovvero di *altra pena espiatoria perpetua* (contemplate dal CIC per i delitti richiamati in oggetto della prima Facoltà, ma non nell'ipotesi prevista dal can. 1399), presentando i casi al Romano Pontefice "per l'approvazione in forma specifica e decisione" della contestuale *dispensa dall'obbligo del celibato* (cfr. can. 291, CIC).

È chiaro pertanto che il procedimento per l'applicazione della *prima* e della *seconda* Facoltà speciale riveste un esplicito *rilievo penale*, sebbene esso risulti caratterizzato in modo *peculiare* dalla contestuale concessione graziosa della dispensa dall'obbligo del celibato, a motivo della presunzione dell'irreversibilità dell'abbandono del sacro ministero ovvero dell'inidoneità del chierico interessato al suo esercizio (cfr. can. 291, CIC).

ne incardinato nello stesso fino all'accoglimento da parte di un Ordinario benevolo, ovvero alla dimissione dallo stato clericale (cfr. can. 265, CIC).

Tenuto conto del fatto che l'irrogazione della pena della *dimissione dallo stato clericale* o di *altra pena espiatoria perpetua* tramite un *procedimento amministrativo*, ovvero in casi in cui *non è prevista* dalla legge penale universale, derogando all'espressa proibizione contenuta nei cc. 1317, 1319, 1342, § 2, e 1349, CIC, appare chiaro che, sotto il profilo dogmatico, le prime due *Facoltà speciali* debbano ricondursi alla figura della *concessione ad un Dicastero della Curia Romana della facoltà speciale*, quale preventiva approvazione del Romano Pontefice, *di porre in essere, in singoli casi, una procedura amministrativa in deroga alle prescrizioni del diritto universale vigente*, salva sempre la necessità, stabilita dall'atto di concessione delle *Facoltà speciali*, di presentare al Romano Pontefice gli atti amministrativi così compiuti per la loro *approvazione in forma specifica* (cfr. art. 18, PB; cc. 38, 1404-1405, § 2, 1732, CIC).<sup>14</sup>

#### 6. Procedura di applicazione della prima e della seconda Facoltà speciale nella fase locale

Le caratteristiche essenziali della disciplina del procedimento di applicazione della *prima* e della *seconda* Facoltà speciale risultano agevolmente dal richiamo, operato nelle "*linee procedurali*" per la trattazione dei casi, alla disciplina del can. 1720, CIC, recante le sintetiche norme per lo svolgimento del *procedimento amministrativo penale*.

Si chiarisce in tal modo che:

a) il procedimento di applicazione della *prima* e della *seconda* Facoltà speciale è regolato dai canoni sul *procedimento amministrativo* in generale (cfr. cc. 35-58) e sul *procedimento amministrativo penale* in particolare (cc. 1342 e ss.; 1720, CIC);

b) che in tale procedimento, in quanto in esso è "in discussione la fama di un sacerdote", sia i notai che gli Officiali *devono essere sacerdoti* (cfr. can. 483, § 2, CIC).

È quindi conseguente, da tali premesse, che l'*avvio del procedimento*, come negli altri casi penali, presuppone l'esistenza di una *notitia criminis* a carico di un chierico (ovviamente riconducibile ai casi in esame): di essa l'Ordinario dovrà *accertare il fondamento* per mezzo dell'*investigazione previa*, a norma della disciplina dei cc. 1717-1719, CIC.

Se la *notitia criminis* all'esito dell'indagine risulterà infondata, l'Ordinario dovrà emettere un decreto di *archiviazione* (cfr. can. 1718, § 1 e 2; 1719, CIC). Qualora invece la *notitia criminis* risulti effettivamente fondata, allora l'Ordinario, sussistendo i *requisiti previi* descritti sopra al § 4, procederà ad *avviare* il procedimento per l'applicazione della *prima* o della *seconda* Facoltà speciale

<sup>14</sup> Cfr. Velasio DE PAOLIS, *Commento agli artt. 1-38 e 85-92 della Costituzione Ap. Pastor Bonus*, in *Commento alla Pastor Bonus e alle Norme Sussidiarie della Curia Romana*, LEV, Città del Vaticano 2003, art. 18, 34-35.

mediante l'emanazione di un *decreto* (cfr. *elenco documenti*, n. 4), che dovrà contenere:

- il riferimento alle *prove raccolte* ed alle *conclusioni* dell'*indagine previa* già svolta;
- la formulazione dei *capitoli di accusa* a carico del chierico contro cui si intende procedere;
- la nomina dell'Istruttore e del Notaio che provvederanno all'adempimento degli ulteriori atti istruttori;
- la nomina dei due Assessori che parteciperanno, all'esito dell'istruttoria, alla valutazione delle prove e degli argomenti a norma can. 1720, 2°, CIC.

Tale decreto dovrà essere *notificato* al chierico reo-convenuto a cura dell'Istruttore, il quale provvederà contestualmente a disporre e notificare allo stesso la *citazione a comparire* per rendere l'interrogatorio e presentare le proprie difese, contenente altresì l'avviso della *facoltà* dell'imputato di *nominare un Patrono di fiducia* per farsi assistere nel procedimento (cfr. cc. 1509; 1511; 1720, 1°, CIC). Tale facoltà è espressamente prevista dalle "linee procedurali" *in analogia* con l'esplicito riconoscimento del diritto del ricorrente di avvalersi del ministero di un Avvocato o di un Procuratore *nei procedimenti di ricorso* davanti ai Dicasteri della Curia Romana (cfr. can. 1738, CIC; art. 183, PB; art. 122 del Regolamento Generale della Curia Romana).

Qualora il chierico *compaia* nel giorno e nel luogo fissati, egli risponderà alle contestazioni nell'*interrogatorio* reso all'Istruttore con l'assistenza del Notaio. L'Istruttore provvederà altresì ad accertare la volontà positiva o negativa dell'imputato di *persistere nella condotta delittuosa* e di adire, o meno, la via graziosa della dispensa dall'obbligo del celibato, con conseguente perdita dello stato clericale (cfr. can. 1728, § 2, CIC; *elenco documenti*, n. 5 a). All'imputato sarà inoltre consentita, in sede di comparizione, con l'eventuale assistenza del suo difensore, la possibilità di *esaminare le prove* a suo carico (documenti, perizie, ecc.), nonché di *presentare le proprie difese*, anche chiedendo un termine per presentare memorie difensive scritte (cfr. can. 1720, 1°, CIC; *elenco documenti*, n. 5 b).

Qualora, invece, il chierico *non compaia* nel giorno e nel luogo fissati, allora sono previste due possibilità. Se il reo farà giungere all'Istruttore una *dichiarazione autentica* (cfr. cc. 483, § 1; 1540, § 1, CIC) circa la conoscenza delle contestazioni e delle prove a suo carico, nonché la volontà di persistere nella condotta illecita, senza accedere alla richiesta di dispensa graziosa dagli obblighi decorrenti dalla sacra ordinazione, compreso il celibato, tale dichiarazione si considererà *equivalente* all'interrogatorio e il procedimento potrà proseguire (cfr. *elenco documenti*, n. 5 b). Se invece risulti documentalmente il *rifiuto del reo* di ricevere la citazione a comparire, ovvero di rilasciare la dichiarazione autentica di cui sopra (cfr. can. 1510, CIC), oppure la sua irreperibilità (ai fini della notifica della citazione) o assenza ingiustificata (dopo

aver ricevuto la citazione), l'Istruttore provvederà a dichiararne *l'assenza dal procedimento* (cfr. cc. 1592-1595, CIC), e disporrà procedersi oltre (cfr. *elenco documenti*, n. 5 c).

A tal punto si rende necessario considerare l'eventuale intervenire di alcune *cause di interruzione* del procedimento, qualora:

– il chierico dichiarare nell'interrogatorio o nella dichiarazione autentica all'Istruttore di *voler chiedere la dispensa dall'obbligo del celibato*, nel qual caso si passerà dalla via penale al procedimento di dispensa graziosa per la *via ordinaria* (cfr. sopra § 4; *elenco documenti*, n. 3);

– il chierico dichiarare nell'interrogatorio o nella dichiarazione autentica all'Istruttore di *essere pentito* e di *volersi emendare per essere riammesso al sacro ministero* e l'Ordinario, avendo accertato la cessazione della contumacia, disponga l'interruzione del procedimento, emanando i provvedimenti del caso (cfr. cc. 1339, 1340, 1347, CIC; richiesta di *riabilitazione* alla Santa Sede, ecc.), salvo che non risulti comunque necessaria l'irrogazione di una pena espiatoria per riparare lo scandalo e ristabilire la giustizia (cfr. can. 1341, CIC).

Al di fuori delle suddette ipotesi, l'Istruttore, d'ufficio o su istanza di parte, provvederà all'eventuale acquisizione di *nuove o ulteriori prove*, documenti e perizie, la cui *necessità* o *utilità* emergesse, a suo giudizio, dalle difese presentate dal reo oppure dall'esame degli atti, procedendo così a raccogliere l'interrogatorio o le deposizioni dei testimoni, dei denunciati e delle persone offese, tutti da citare con atto regolarmente notificato (cfr. *elenco documenti*, n. 5 d, e).

Terminata l'acquisizione delle prove, l'Istruttore provvederà a dichiarare la *Conclusione dell'istruttoria* (cfr. *elenco documenti*, n. 6). È congruo ritenere che tale atto debba essere *notificato al reo*, assegnandogli altresì un termine per esaminare le prove e presentare le proprie conclusioni e difese finali se non lo abbia già fatto precedentemente, oppure qualora egli abbia precedentemente richiesto un termine per presentare difese scritte (cfr. can. 1720, 1° CIC).

Tutto ciò adempiuto, *la fase istruttoria* dell'istanza locale del procedimento *si chiude* con la redazione del *Voto personale* dell'Istruttore, che conterrà la descrizione dello svolgimento dell'istruttoria, e del *Documento di trasmissione* di tutti gli atti del procedimento all'Ordinario competente (cfr. *elenco documenti*, n. 7).

A questo punto l'Ordinario provvederà ad emanare il *decreto* con cui si dispone la *sessione per la valutazione delle prove* e la citazione degli Assessori già nominati (cfr. can. 1720, 2° CIC; cfr. *elenco documenti*, n. 8). Con tale decreto, da *notificarsi* legittimamente ai destinatari (cfr. can. 1509, CIC), si *apre la fase decisoria* dell'istanza locale del procedimento.

Della sessione di valutazione delle prove dovrà redigersi apposito *verbale*, sottoscritto dall'Ordinario che la presiede e dagli Assessori, con l'annotazio-

ne della *valutazione delle prove operata per ciascun addebito* e dei pareri dati dai singoli Assessori (cfr. *elenco documenti*, n. 9).

Conclusa la sessione per la valutazione delle prove l'Ordinario che ha provveduto a far istruire la causa redigerà un proprio *Voto personale*, relativo allo svolgimento del procedimento locale e contenente la *descrizione della fattispecie* e delle *argomentazioni in diritto e in fatto* relative alla valutazione operata per ogni *singolo capo di accusa* (cfr. *elenco documenti*, n. 10). Al proprio *Voto*, l'Ordinario dovrà allegare la *Relazione* "sull'impossibilità o l'estrema difficoltà di seguire la via ordinaria, graziosa o giudiziaria penale", corredata dalla documentazione comprovante tutti i *provvedimenti canonici* (cfr. cc. 1339; 1340; 1347 §1; 1331-1333, CIC) ed i *tentativi pastorali* esperiti per dissuadere il chierico contumace (cfr. *elenco documenti*, n. 3). Tale documentazione è richiesta al fine di consentire la verifica dell'esistenza dei *requisiti previi*, necessari per l'accettazione del procedimento in fase apostolica (v. sopra, § 4).

Qualora l'*Ordinario d'incardinazione* del chierico (competente ad adottare la decisione finale dell'istanza) ritenga provati i fatti, la colpevolezza e la punibilità del reo e non prescritta l'azione criminale (v. sopra, § 4), e ritenga altresì necessaria nel caso l'irrogazione della pena della *dimissione dallo stato clericale* o di *altra pena espiatoria perpetua* (cfr. cc. 1342-1350, CIC), nonché *sus-sistenti* i *requisiti previi* cui è subordinata l'accettazione del procedimento in *fase apostolica* (v. sopra, § 4), formulerà la *Petitio* con cui chiede alla Sede Apostolica l'applicazione della *prima* o della *seconda* Facoltà speciale, disponendo contestualmente la *trasmissione degli atti* alla Congregazione per il Clero (cfr. *elenco documenti*, n. 11).

Il *decreto-petitio*, emesso a norma dei cc. 35-58, CIC, dovrà essere *motivato almeno sommariamente*.

Con l'emanazione della *Petitio* e la trasmissione degli atti alla Congregazione per il clero *si chiude la fase locale del procedimento*.

#### 7. Procedura di applicazione della prima e della seconda Facoltà speciale nella fase apostolica

Una volta che gli atti del procedimento e la *Petitio* dell'Ordinario d'incardinazione del chierico accusato saranno pervenuti alla Santa Sede, la Congregazione per il Clero informerà l'Ordinario istante dell'adozione di uno dei possibili provvedimenti di risposta:

- la remissione del procedimento alla *via graziosa*, qualora ne sussistano i presupposti;
- la richiesta di un'*integrazione* o di un *supplemento* d'istruttoria, con la segnalazione della materia o degli atti circa i quali l'istruzione deve essere completata o sanata;
- l'*accettazione* del procedimento in fase apostolica;

– la comunicazione della ritenuta *inopportunit * di dare seguito al procedimento in fase apostolica, e la *restituzione degli atti*.

Qualora sia disposta l'*accettazione* del procedimento in fase apostolica, essa sar  doverosamente *comunicata* al chierico imputato, con l'assegnazione di un *congruo termine* entro cui manifestare la volont  di intervenire nel procedimento e, eventualmente, di avvalersi del ministero di un Patrono di fiducia. Qualora il chierico imputato manifestasse solo in fase apostolica la volont  di intervenire nel procedimento, personalmente ovvero con l'assistenza di un Patrono, il procedimento *retroagir  alla fase locale* per consentirne l'*integrazione*, nel rispetto delle esigenze delineate sopra al § 4. In ogni caso all'imputato sar  sempre consentito, personalmente o tramite il Patrono di fiducia, di presentare davanti alla Superiore Autorit  *le proprie doglianze* contro gli atti e le determinazioni assunte dall'Ordinario d'incardiazione da cui si ritenga gravato ingiustamente, nonch  eventuali *nuove prove, documenti e difese*.

La fase apostolica del procedimento proseguir  con l'esame di legittimit  formale e sostanziale degli atti istruttori e della logicit  ed opportunit  delle valutazioni compiute nell'istanza locale, nonch  dei motivi di doglianza e delle eventuali nuove prove, documenti e difese presentate dal chierico accusato. L'esame sar  svolto dal *Congresso del Dicastero* (cfr. art. 102-104, Regolamento Generale della Curia Romana), che potr  definire l'istanza apostolica, alternativamente, con una delle seguenti decisioni:

- l'*archiviazione* del caso, se la *notitia criminis* risulter  infondata;
- l'*assoluzione* dell'imputato se egli risulter  non colpevole o non punibile o il delitto risulter  prescritto;
- l'*applicazione* della *prima* o della *seconda* Facolt  speciale per l'irrogazione di una *pena perpetua* o della pena della *dimissione dallo stato clericale* e la presentazione del caso al Romano Pontefice "per l'approvazione in forma specifica e decisione" della contestuale *dispensa dall'obbligo del celibato*.

Il provvedimento di *dimissione dallo stato clericale*, con relativa *dispensa* dall'obbligo del celibato, sar  comunicato dalla Sede Apostolica all'Ordinario competente, che provveder  a *notificarlo* all'interessato.

Contro la decisione della Suprema Autorit  *non   ammesso ricorso o appello*, ma si potr  soltanto proporre, in via graziosa, la supplica per la *riabilitazione* al sacro ministero.

### 8. La terza Facolt  speciale

L'ipotesi prevista dalla *terza* Facolt  speciale, a differenza delle prime due, non attiene ad una violazione di rilievo strettamente penale. L'assenza volontaria ed illecita ultraquinquennale di un chierico dal sacro ministero, che, comunque, pu  essere ricondotta alla previsione generale del can. 1399, CIC

(cfr. can. 276, § 2, 1°, CIC), è infatti considerata come *elemento oggettivo* da cui si ricava, per mezzo di una presunzione semplice, la *volontà soggettiva* del chierico di uscire *dallo stato clericale*, ossia di abbandonare il sacro ministero, con il complesso dei diritti e dei doveri che ne qualificano lo *status*. L'Ordinario d'incardinazione competente si renderà quindi interprete della volontà manifestata oggettivamente dal chierico (*ex concludentibus factis*), chiedendo che essa venga accertata e "dichiarata", con la concessione da parte del Romano Pontefice di un *rescritto* grazioso di *perdita dello stato clericale* e di *dispensa* dall'obbligo del *celibato* (cfr. cc. 299, 3°; 291, CIC).

La previsione della *terza Facoltà speciale* sembra perciò da ricondursi opportunamente alla figura dogmatica del *rescriptum pro alio* (cfr. cc. 61 e 290, 3°, CIC), con la concessione alla Congregazione per il Clero della preventiva approvazione del Romano Pontefice a trattare tali procedimenti, di particolare importanza, senza che di per sé siano previste sostanziali deroghe al diritto universale vigente (cfr. art. 18, PB).<sup>15</sup>

#### 9. Procedura di applicazione della terza Facoltà speciale nella fase locale

La procedura di applicazione della *terza Facoltà speciale* è regolata da peculiari "norme procedurali" in *otto articoli*, approvati dal Romano Pontefice con l'atto di concessione delle Facoltà speciali del 30 gennaio 2009, con l'accluso *elenco dei documenti richiesti per l'istruttoria*, nonché dai canoni sui rescritti (cfr. cc. 59-75, CIC).

*Competente* all'espletamento del procedimento in fase locale è l'Ordinario di incardinazione del chierico assente (cfr. *norme procedurali*, art. 2, § 1).

L'Ordinario, avendo accertato la *sussistenza dei requisiti previi* (v. sopra, § 4), procederà ad avviare il procedimento per l'applicazione della *terza Facoltà speciale* mediante un *decreto* che dovrà contenere:

- la nomina di un Istruttore scelto fra i sacerdoti della Diocesi, ovvero di altra circoscrizione ecclesiastica, che siano provvisti dei necessari requisiti di idoneità (cfr. can. 149, § 1, CIC; *norme procedurali*, art. 2, § 2; *elenco documenti*, n. 4);
- la nomina di un Attuario (cfr. *elenco documenti*, n. 4);
- la nomina del Promotore di giustizia, ovvero la citazione del Promotore di Giustizia stabilmente costituito presso il tribunale dell'Ordinario (cfr. cc. 1430 e 1436, § 2, CIC; *elenco documenti*, n. 4).

Anche nel procedimento di applicazione della *terza Facoltà*, in quanto in esso è "in discussione la fama di un sacerdote", sia i notai che, *a fortiori*, gli Officiali, *dovranno essere sacerdoti* (cfr. can. 483, § 2, CIC; *elenco documenti*, A).

<sup>15</sup> Cfr. Velasio DE PAOLIS, *Commento agli artt. 1-38 e 85-92 della Costituzione Ap. Pastor Bonus*, cit., art. 18, 34-35.

La previsione dell'*intervento* del Promotore di giustizia nella fase locale della procedura, per l'esame degli atti e la redazione del proprio *Voto*, si giustifica in ragione del fatto che il procedimento, incidendo sullo *stato clericale* delle persone, è rilevante per il *bene pubblico ecclesiastico* (cfr. can. 1430, CIC; *norme procedurali*, art. 2, § 3).

È da notare che l'Istruttore che non sia Ordinario, potrà tuttavia essere nominato anche stabilmente (cfr. *norme procedurali*, art. 2, § 3). In tal caso il decreto con cui su dispone l'inizio del procedimento conterrà soltanto un richiamo a tale nomina, insieme alla designazione dell'Attuario e del Promotore di Giustizia, ovvero alla citazione di quest'ultimo.

*Scopo* della procedura nella fase locale è l'accertamento del *fatto obiettivo* che il chierico interessato abbia *abbandonato il sacro ministero* per un periodo di tempo *superiore a cinque anni continuati*, insieme alle seguenti *qualificazioni soggettive* dell'abbandono: a) *volontarietà*, ossia assenza di costrizione del chierico all'abbandono, da parte di chiunque; b) *illiceità*, ossia mancanza di autorizzazione o dispensa dell'Ordinario competente; c) *ostinazione*, ossia permanenza attuale del chierico nell'intenzione di non riprendere l'esercizio del sacro ministero (cfr. *norme procedurali*, art. 1).

*Mezzi di prova* potranno essere: le *dichiarazioni del chierico* stesso rese all'Istruttore, qualora egli, legittimamente citato, compaia ovvero invii una risposta scritta (cfr. *norme procedurali*, art. 3; *elenco documenti*, n. 6 a e b); le *deposizioni di testimoni* (cfr. *norme procedurali*, art. 3; *elenco documenti*, n. 6 d); qualsiasi altro *atto o documento* da cui emerge la prova della condotta o della volontà del chierico (cfr. *norme procedurali*, art. 3; *elenco documenti*, n. 6 e).

All'uopo l'Istruttore provvederà a notificare al chierico assente la *citazione a comparire* per rendere l'interrogatorio, e contenente, analogamente a quanto previsto per le prime due Facoltà speciali (cfr. sopra § 6), l'avviso della *facoltà* dell'interessato di *nominare un Patrono di fiducia* per farsi assistere nel procedimento (cfr. *elenco documenti*, A). La notificazione avverrà presso *l'ultimo domicilio o recapito conosciuto del chierico* e sarà fatta "tramite i servizi postali o in altro modo sicuro" (cfr. *norme procedurali*, art. 4; *elenco documenti*, n. 7; cc. 1509-1511 CIC).

Qualora il chierico *compaia* nel giorno e nel luogo fissati per la citazione, egli risponderà alle contestazioni nell'*interrogatorio*, reso all'Istruttore con l'assistenza del Notaio. L'Istruttore provvederà altresì ad accertare l'eventuale volontà dell'interessato di riprendere l'esercizio del sacro ministero, oppure di adire la via graziosa della dispensa dall'obbligo del celibato, con conseguente perdita dello stato clericale (cfr. *norme procedurali*, artt. 1, 3; *elenco documenti*, n. 6 a).

Qualora, invece, il chierico *non compaia* nel giorno e nel luogo fissati per la citazione, allora sono previste due possibilità. Se egli farà giungere all'Istruttore una *dichiarazione autentica* (cfr. can. 483, § 1; 1540, § 1, CIC) circa la cono-

scenza delle contestazioni, nonché circa la sua volontà attuale di persistere nell'assenza volontaria ed illecita dal ministero, senza accedere alla richiesta di dispensa graziosa dagli obblighi decorrenti dalla Sacra Ordinazione, compreso il celibato, tale dichiarazione si considera *equivalente* all'interrogatorio e il procedimento potrà proseguire (cfr. *elenco documenti*, n. 6 b). Se risulti documentalmente il *rifiuto del chierico* di ricevere la citazione a comparire, ovvero di rilasciare la dichiarazione autentica di cui sopra (cfr. can. 1510, CIC), oppure la sua ir reperibilità (ai fini della notifica della citazione) o assenza ingiustificata (dopo la notifica della citazione), l'Istruttore provvederà a dichiararne *l'assenza dal procedimento* a norma della previsione dei cc. 1592-1595, CIC, e procederà ugualmente oltre (cfr. *elenco documenti*, n. 6 c).

A tal punto si rende necessario considerare l'eventuale intervenire di alcune *cause di interruzione* del procedimento:

– il chierico dichiara nell'interrogatorio o nella dichiarazione scritta di *volere chiedere la dispensa dall'obbligo del celibato*, nel qual caso si accederà al procedimento di dispensa graziosa per la *via ordinaria* (cfr. sopra § 4 e *elenco documenti*, n. 3);

– il chierico dichiara nell'interrogatorio o nella dichiarazione scritta di *essere pentito e di volersi emendare per riprendere l'esercizio del sacro ministero*, nel qual caso si accede a due possibilità: quella affermativa, qualora l'Ordinario vi consenta e disponga l'interruzione del procedimento emanando i provvedimenti del caso (cfr. cc. 1339, 1340, 1341, 1347, CIC); quella negativa in cui disporrà il passaggio all'applicazione della *seconda* Facoltà speciale, considerando l'abbandono del ministero sotto il profilo del can. 1399, CIC. Questo secondo caso ricorrerà qualora l'Ordinario, ritenendo comunque contumace il chierico, oppure necessaria l'irrogazione di una pena espiatoria per la riparazione dello scandalo ed il ristabilimento della giustizia, non consenta il suo ritorno al sacro ministero: in tale ipotesi non sarà più possibile la presunzione semplice della volontà del chierico di uscire dal sacro ministero, rendendosi così necessario il considerare la sua condotta sotto il profilo penale.

L'eventuale manifestazione della *volontà espressa di non chiedere la dispensa* dagli obblighi decorrenti dalla sacra ordinazione, compreso il celibato, *non impedisce*, invece, la prosecuzione del procedimento, qualora l'Ordinario competente lo ritenga opportuno o necessario (vedi sopra § 4): *il rescritto chiesto in favore di terzo*, infatti, se non consti altrimenti, "può essere ottenuto anche prescindendo dal suo assenso e ha valore prima dell'accettazione da parte del medesimo" (cfr. can. 61, CIC), fermo restando che "nessuno è tenuto a fare uso di un rescritto concesso solamente in suo favore" (cfr. can. 71, CIC).

Compiuta la fase istruttoria, l'Istruttore redigerà l'*Atto di Conclusione dell'istruttoria* ed un proprio *Voto* o relazione personale, relativo allo svolgimento dell'istruttoria, disponendo quindi la trasmissione di tutti gli atti del

procedimento all'Ordinario competente con un apposito *Documento di trasmissione* (cfr. *norme procedurali*, art. 5; *elenco documenti*, n. 8, 9).

Gli atti del procedimento saranno quindi messi a disposizione del *Promotore di Giustizia* da parte dell'Ordinario, con apposito avviso, affinché questi possa formulare le proprie osservazioni in un *Voto*, da inserire nel fascicolo del procedimento (cfr. *norme procedurali*, art. 6; *elenco documenti*, n. 10; can. 1433, CIC).

A tal punto l'Ordinario competente redigerà il proprio *Voto personale*, contenente la descrizione della fattispecie, le argomentazioni in diritto e in fatto nonché la valutazione delle prove raccolte in merito al raggiungimento la *certezza morale* dell'abbandono volontario, illecito ed ostinato del sacro ministero da parte del chierico, per un periodo superiore a cinque anni continuati (cfr. *norme procedurali*, artt. 1, 5; *elenco documenti*, n. 11; can. 1608, CIC). Al proprio *Voto*, l'Ordinario dovrà allegare la *Relazione* "sull'impossibilità o l'estrema difficoltà di seguire la via ordinaria, graziosa o giudiziaria penale", corredata dalla documentazione comprovante tutti i *provvedimenti canonici* (cfr. cc. 1339; 1340; 1347 §1; 1331-1333, CIC) ed i *tentativi pastorali* esperiti per dissuadere il chierico dall'assenza volontaria ed illecita dal ministero (cfr. *elenco documenti*, n. 3). Tale documentazione è richiesta al fine di consentire la verifica dell'esistenza dei *requisiti previi*, necessari per l'accettazione del procedimento in fase apostolica (v. sopra, § 4).

Qualora quindi l'Ordinario d'incardinazione del chierico ritenga positivamente accertata l'esistenza dei *requisiti previi* e della *fattispecie oggettiva e soggettiva* richiesta, formulerà in forma di decreto una *Petitio* con cui chiede alla Sede Apostolica l'applicazione della *terza* Facoltà speciale, ossia "un rescritto con cui si dichiara la perdita dello stato clericale, con relativa dispensa dagli obblighi sacerdotali, compreso il celibato" del chierico assente, disponendo contestualmente la *trasmissione degli atti* alla Congregazione per il Clero (cfr. *norme procedurali*, artt. 1, 6; *elenco documenti*, n. 12).

#### 10. *Procedura di applicazione della terza Facoltà speciale nella fase apostolica*

Una volta che gli atti del procedimento e la *Petitio* dell'Ordinario d'incardinazione del chierico saranno pervenuti alla Santa Sede, la Congregazione per il Clero informerà l'Ordinario istante di uno dei possibili provvedimenti di risposta:

- la remissione del procedimento alla *via graziosa ordinaria*, qualora ne sussistano i presupposti;
- la richiesta di un'*integrazione* o di un *supplemento* d'istruttoria, con la segnalazione della materia o degli atti circa i quali l'istruzione deve essere completata o sanata (cfr. *norme procedurali*, art. 7);

- l'*accettazione* del procedimento in fase apostolica;
- la comunicazione della ritenuta *inopportunità* di dare seguito al procedimento in fase apostolica, e la *restituzione degli atti*.

Una volta disposta l'*accettazione* del procedimento in fase apostolica, essa sarà doverosamente *comunicata* al chierico interessato, con l'assegnazione di un *congruo termine* entro cui manifestare la volontà di intervenire nel procedimento e, eventualmente, di avvalersi del ministero di un Patrono di fiducia. Qualora il chierico manifestasse solo in fase apostolica la volontà di intervenire nel procedimento, personalmente ovvero con l'assistenza di un Patrono, il procedimento *retroagirà alla fase locale* per consentirne l'*integrazione*, nel rispetto delle esigenze delineate sopra al § 4. In ogni caso al chierico sarà sempre consentito, personalmente o tramite il Patrono di fiducia, di presentare davanti alla Superiore Autorità *le proprie doglianze* contro gli atti e le determinazioni assunte dall'Ordinario d'incardinazione, nonché eventuali *nuove prove, documenti e difese*.

La fase apostolica del procedimento proseguirà con l'esame di legittimità formale e sostanziale degli atti istruttori e della logicità ed opportunità delle valutazioni compiute nell'istanza locale, da parte del *Congresso del Dicastero* (cfr. art. 102-104, Regolamento Generale della Curia Romana).

All'esito di tale esame l'istanza apostolica potrà essere definita, alternativamente, con una delle seguenti decisioni:

- l'*archiviazione* del caso, se la *fattispecie* risulterà non conforme ai requisiti soggettivi e oggettivi per l'applicazione della *terza* facoltà;
- l'*applicazione* della *terza* Facoltà speciale e la presentazione del caso al Romano Pontefice per la concessione del *rescritto di perdita dello stato clericale* e di *dispensa dall'obbligo del celibato*.

Il *rescritto* così concesso sarà quindi comunicato dalla Sede Apostolica all'Ordinario competente, che provvederà a *notificarlo* all'interessato (cfr. *norme procedurali*, art. 8).

*Il rescritto ha valore senza bisogno dell'assenso dell'interessato*, il quale, tuttavia, non è tenuto a farne uso (cfr. cc. 61, 71, CIC).

Contro l'atto della Suprema Autorità *non è ammesso ricorso o appello*. Pertanto, salva la *provocatio ad Romanum Pontificem* per eventuali vizi irritanti del provvedimento (cfr. cc. 63, 66, CIC), il chierico interessato potrà soltanto proporre, in via graziosa, la *supplica per la riabilitazione* al sacro ministero.

FRANCESCO PAPPADIA